

# Trastevere bacchetta i pelandroni

AZIENDA SCUOLA  
Di Franco Bastianini

## Omissioni&colpe

Troppi i ritardi dei dirigenti sui contratti di supplenza

Il ministro dell'istruzione, Mariastella Gelmini, bacchetta i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali ed amministrativi perché si attengano, in materia di conferimento delle supplenze, a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento adottato con il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007.

È un richiamo, cortese nella forma ma duro nella sostanza, ad essere tempestivi nella comunicazione dei dati dei contratti di supplenza, quello giunto con ordinanza n. 48 dell'8 maggio 2009 e della cui esistenza si è venuti a conoscenza solo nei giorni scorsi.

Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedure informativa di visualizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto prevista, appunto, dal citato articolo 7 le scuole, si legge tra l'altro nell'ordinanza, le istituzioni scolastiche devono comunicare al sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente. Analogamente devono essere acquisite al sistema le rinunce, la mancata assunzione in servizio e l'abbandono del servizio da parte del supplente. Tenuto conto, si legge infine nell'ordinanza, che dall'omessa puntuale applicazione delle predette procedure, ed in particolare della omessa annotazione del contratto possono derivare gravi pregiudizi sia ai diretti interessati che alle istituzioni scolastiche, il ministro Gelmini richiama la personale attenzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi sulle responsabilità disciplinari, civili e contabili che possono scaturire dai comportamenti omissivi, responsabilità, si sottolinea, che saranno perseguite puntualmente.

Emanata al termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico, i richiami contenuti nell'ordinanza appaiono chiaramente rivolti ai futuri comportamenti piuttosto che a quelli del passato, considerazione questa che certamente non sana le inadempienze già registrate e non impedisce al supplente o all'aspirante tale che abbia subito un danno di chiedere il risarcimento.